

Sulla base di alcune richieste formulate dai distributori che ipotizzavano l'invio dei nuovi **prospetti informativi**

ai clienti tramite il normale ciclo di fatturazione, l'AUTORITA' ha prorogato di un mese l'entrata in vigore del nuovo CODICE di CONDOTTA COMMERCIALE

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

PROROGA all'ENTRATA in VIGORE del NUOVO CODICE di CONDOTTA COMMERCIALE

---

**Delibera n. 191/04**

**Proroga dei termini per l'entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04**

Nella riunione del 4 novembre 2004

L'Autorità, considerato che:

- con la deliberazione [n.126/04](#) ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la delibera n.126/04 ha fissato al 1 novembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale e il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale, devono trasmettere ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo articolo 11 non esplicitamente riportate nel contratto;
- alcuni esercenti il servizio di vendita hanno richiesto chiarimenti sul testo del Codice di condotta commerciale e segnalato l'opportunità di consentire che l'invio del documento informativo possa avvenire anche in allegato ai documenti di fatturazione;

Ritenuto che le esigenze di chiarimento possano

aver ritardato le operazioni di predisposizione dei nuovi contratti e che l'opportunità di consentire l'invio del documento informativo utilizzando anche il normale ciclo di fatturazione possa essere accolta in quanto non ostacola lo sviluppo del mercato e non fa venir meno le tutele predisposte per i clienti finali

## **HA DELIBERATO**

1. di prorogare al 1 dicembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale allegato alla delibera 22 luglio 2004, n.126;

2. di fissare al 31 gennaio 2005 il termine massimo entro cui gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale, trasmettono ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui all'art.11 non esplicitamente riportate nel contratto;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel

sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Pubblicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) il giorno 5.11.04